



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 marzo 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0106 (NLE)**

**8279/14
ADD 1**

PECHE 161

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 195 final
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 195 final.

All.: COM(2014) 195 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.3.2014
COM(2014) 195 final

ANNEXES 1 to 6

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Consiglio

**che modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 per quanto riguarda determinate
possibilità di pesca**

ALLEGATO I

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- (1) la voce relativa al cicerello nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Cicerello <i>Ammodytes spp.</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	pm TAC analitico
Regno Unito	pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente"

- (2) La voce relativa al brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EL.)
Germania	pm TAC analitico
Spagna	pm Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Francia	pm
Irlanda	pm
Regno Unito	pm
Altri	pm ⁽¹⁾
Unione	pm
Norvegia	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾

TAC

pm

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-).

pm

(4) Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:

Molva (LIN/*5B67-)	pm
Brosmio (USK/*5B67-)	pm

(5) I contingenti di brosmio e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in t:

pm»»

(3) La voce relativa al brosmio nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Brosmio <i>Brosme brosme</i> ”		Zona: Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾	
TAC	Non pertinente”	

(4) La voce relativa al pesce tamburo nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII è sostituita dalla seguente:

“Specie: Pesce tamburo <i>Caproidae</i> ”		Zona: Acque dell’Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	31 291	TAC analitico
Irlanda	88 115	
Regno Unito	8 103	
Unione	127 509	
TAC	127 509”	

(5) La voce relativa all’aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

“Specie: Aringa (1) <i>Clupea harengus</i> ”		Zona: IIIa (HER/03A.)
Danimarca	pm ⁽²⁾	TAC analitico
Germania	pm ⁽²⁾	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Svezia	pm ⁽²⁾	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm ⁽²⁾	

- TAC pm
- (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
- (2) Condizione speciale: fino al 50% di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C)."

(6) La voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi delle zone IV a nord di 53° 30' N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	pm TAC analitico
Germania	pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm
Svezia	pm
Regno Unito	pm
Unione	pm
Norvegia	pm (2)

- TAC pm
- (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/04A.) e IVb (HER/04B.).
- (2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C) non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)(1)

- Unione pm
- (1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro comunica separatamente i propri sbarchi di aringhe nelle zone IVa (HER/*4AN.) e IVb (HER/*4BN.)."

(7) La voce relativa all'aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa (1)	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N
---------------------	--------------------------------------

<i>Clupea harengus</i>		(HER/04-N.)
Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	pm	
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente."	

(8) La voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona: IIIa (HER/03A-BC)	
Danimarca	pm	TAC analitico
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	
TAC	pm	
(1)	Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."	

(9) La voce relativa all'aringa nelle zone IV, VIId e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona: IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa (HER/2A47DX)	
Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	
(1)	Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm."	

(10) La voce relativa all'aringa nelle zone IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona: IVc e VIId(2) (HER/4CXB7D)
Belgio	pm ⁽³⁾ TAC analitico
Danimarca	pm ⁽³⁾ Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm ⁽³⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm ⁽³⁾
Paesi Bassi	pm ⁽³⁾
Regno Unito	pm ⁽³⁾
Unione	pm
TAC	pm
(1)	Esclusivamente per sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.
(2)	Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
(3)	Condizione speciale: fino al 50% di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.)."

(11) La voce relativa all'aringa nelle zone VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: VIIg(1), VIIh(1), VIIj(1) e VIIk(1) (HER/7G-K.)
Germania	248 TAC analitico
Francia	1 380
Irlanda	19 324
Paesi Bassi	1 380
Regno Unito	28
Unione	22 360
TAC	22 360
(1)	La zona è aumentata dell'area delimitata: - a nord dalla latitudine 52° 30' N, - a sud dalla latitudine 52° 00' N, - a ovest dalla costa dell'Irlanda, - a est dalla costa del Regno Unito."

(12) La voce relativa al merluzzo bianco nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

“Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i> ”		Zona: Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾	
Svezia	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm	
TAC	pm	
(1)	In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.”	

(13) La voce relativa al merluzzo bianco nella zona IV, nelle acque dell’Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

“Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i> ”		Zona: IV; acque dell’Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia	pm	(1)
Paesi Bassi	pm	(1)
Svezia	pm	(1)
Regno Unito	pm	(1)
Unione	pm	
Norvegia	pm	(2)

TAC pm

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

(2) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale quota vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV(COD/*04N-)

Unione 0"

(14) La voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

“Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i> ”	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia pm (1)	TAC analitico
Unione pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.”

(15) La voce relativa al merluzzo bianco nella zona VIIId è sostituita dalla seguente:

“Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i> ”	Zona: VIIId (COD/07D.)
Belgio pm (1)	TAC analitico
Francia pm (1)	
Paesi Bassi pm (1)	
Regno Unito pm (1)	

Unione pm

TAC pm

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.”

(16) La voce relativa alla rana pescatrice nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i> ”	Zona: Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio pm	TAC analitico
Danimarca pm	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi pm	
Regno Unito pm	
Unione pm	
TAC	Non pertinente”

(17) La voce relativa alla rana pescatrice nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

“Specie: Rana pescatrice <i>Lophiidae</i> ”	Zona: VIIIc, IX e X; acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna 2 191	TAC analitico
Francia 2	
Portogallo 436	
Unione 2 629	
TAC 2 629”	

(18) La voce relativa all’eglefino nella zona IIIa e nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

“Specie: Eglefino <i>Melanogrammus</i> ”	Zona: IIIa, acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
---	--

<i>aeglefinus</i>		
Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Unione	pm	
TAC	pm"	

(19) La voce relativa all'eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Eglefino		Zona: IV; acque dell'Unione della zona IIa
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		(HAD/2AC4.)
Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	
Germania	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm	
TAC	pm	

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)

Unione pm"

(20) La voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Eglefino		Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		(HAD/04-N.)
Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC

		analitico
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente	
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti."	

(21) La voce relativa al merlano nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	pm TAC precauzionale
Paesi Bassi	pm
Svezia	pm
Unione	pm
TAC	pm"

(22) La voce relativa al merlano nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: IV; acque dell'Unione della zona IIa (WHG/2AC4.)	
Belgio	pm TAC analitico	
Danimarca	pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	pm Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm (1)	
TAC	pm	
(1)	Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nell'ambito di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del	

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)

Unione pm”

- (23) La voce relativa al merlano nelle zone VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk è sostituita dalla seguente:

“Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7A-C)
Belgio pm	TAC analitico
Francia pm	Si applica l’articolo 11 del presente regolamento.
Irlanda pm	
Paesi Bassi pm	
Regno Unito pm	
Unione pm	
TAC pm”	

- (24) La voce relativa al merlano e al merluzzo giallo nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

“Specie: Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus e</i> <i>Pollachius pollachius</i>	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (WHG/04-N.) per il merlano; (POL/04-N.) per il merluzzo giallo
Svezia pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Unione pm	
TAC Non pertinente	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.”

- (25) La voce relativa alla molva azzurra nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

“Specie: Molva azzurra	Zona: Acque dell’Unione e acque
------------------------	---------------------------------

<i>Molva dypterygia</i>		internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-)
Germania	pm	TAC analitico
Estonia	pm	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.
Spagna	pm	
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Lituania	pm	
Polonia	pm	
Regno Unito	pm	
Altri	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm	
Norvegia	pm ⁽²⁾	
TAC	pm	
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.	
(2)	Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C)."	

(26) La voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque dell'Unione della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	pm TAC analitico
Danimarca	pm
Germania	pm
Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Svezia	pm
Regno Unito	pm
Unione	pm
TAC	pm"

(27) La voce relativa alla molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Molva	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV
----------------	---

<i>Molva molva</i>		(LIN/6X14.)				
Belgio	pm	TAC analitico				
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.				
Germania	pm					
Spagna	pm					
Francia	pm					
Irlanda	pm					
Portogallo	pm					
Regno Unito	pm					
Unione	pm					
Norvegia	pm	(1)(2)(3)				
TAC	pm					
(1)	<p>Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.):</p> <p style="text-align: center;">pm</p>					
(2)	<p>Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e ammontano a:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Molva (LIN/*5B67-)</td> <td>pm</td> </tr> <tr> <td>Brosmio (USK/*5B67-)</td> <td>pm</td> </tr> </tbody> </table>		Molva (LIN/*5B67-)	pm	Brosmio (USK/*5B67-)	pm
Molva (LIN/*5B67-)	pm					
Brosmio (USK/*5B67-)	pm					
(3)	<p>I contingenti di molva e di brosmio per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in t:</p> <p style="text-align: center;">pm»»</p>					

(28) La voce relativa alla molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	pm TAC analitico
Danimarca	pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Regno Unito	pm

Unione pm

TAC Non
pertinente”

(29) La voce relativa allo scampo nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca pm	TAC analitico
Germania pm	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione pm	
TAC Non pertinente”	

(30) La voce relativa al gamberello boreale nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

“Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: IIIa (PRA/03A.)
Danimarca pm	TAC analitico
Svezia pm	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC pm”	

(31) La voce relativa al gamberello boreale nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona: Acque dell’Unione delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca pm	TAC analitico
Paesi Bassi pm	
Svezia pm	

Regno Unito pm
 Unione pm

TAC pm”

(32) La voce relativa al gamberello boreale nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

“Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i> ”	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca pm	TAC analitico
Svezia pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non
 pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.”

(33) La voce relativa alla passera di mare nello Skagerrak è sostituita dalla seguente:

“Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i> ”	Zona: Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio pm	TAC analitico
Danimarca pm	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi pm	
Svezia pm	
Unione pm	
TAC pm”	

(34) La voce relativa alla passera di mare nella zona IV, nelle acque dell’Unione della zona IIa e nella parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat è sostituita dalla seguente:

“Specie: Passera di mare”	Zona: IV; acque dell’Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat
---------------------------	--

<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/2A3AX4)
Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm	
TAC	pm	

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della zona IV (PLE/*04N-)

Unione pm"

(35) La voce relativa al merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona: IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
Belgio	pm TAC analitico
Danimarca	pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Svezia	pm
Regno Unito	pm
Unione	pm
Norvegia	pm ⁽¹⁾
TAC	pm

(1) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno

dedotte dalla quota norvegese
del TAC.”

(36) La voce relativa al merluzzo carbonaro nella zona VI e nelle acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i> ”	Zona: VI; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
Germania	pm TAC analitico
Francia	pm
Irlanda	pm
Regno Unito	pm
Unione	pm
Norvegia	pm ⁽¹⁾
TAC	pm
(1)	Da prelevare a nord di 56° 30’ N (POK/*5614N).”

(37) La voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi a sud di 62° N è sostituita dalla seguente:

“Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i> ”	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Unione	pm Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.”

(38) La voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV e nelle acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI è sostituita dalla seguente:

“Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ”	Zona: Acque dell’Unione delle zone IIa e IV; acque dell’Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	pm TAC analitico
Germania	pm

Estonia	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Irlanda	pm
Lituania	pm
Polonia	pm
Regno Unito	pm
Unione	pm
Norvegia	pm (1)

TAC pm

(1) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C)."

(39) La voce relativa al merluzzo carbonaro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 è sostituita dalla seguente:

“Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i> ”	Zona: IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
---	---

Belgio	pm (3)	TAC analitico
Danimarca	pm (3)	
Germania	pm (3)	
Francia	pm (3)	
Paesi Bassi	pm (3)	
Svezia	pm (1)(2)(3)	
Regno Unito	pm (3)	
Unione	pm (1)(3)	
Norvegia	pm (4)	

TAC Non pertinente

(1) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).

pm

(2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(3) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN.).

(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla

Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

pm

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03A.).

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori

a quelli indicati in appresso:

	IIIa	IIIa e IVbc	IVb	IVc	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2014 e nel dicembre 2014.
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04 B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm
Francia	pm	pm	pm	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm
Norvegia	pm	pm	pm	pm	pm"

(40) La voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Sgombro	Zona: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV
<i>Scomber scombrus</i>	(MAC/2CX14-)

Germania	pm	TAC analitico
Spagna	pm	
Estonia	pm	
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Lettonia	pm	
Lituania	pm	
Paesi Bassi	pm	
Polonia	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm	(1)(2)
TAC	Non	

pertinente

- (1) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).
- (2) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630).

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2014 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2014	Acque norvegesi della zona IIa
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)
Germania	pm	pm
Francia	pm	pm
Irlanda	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm
Regno Unito	pm	pm
Unione	pm	pm"

- (41) La voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

“Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i> ”	Zona: VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	pm (1) TAC analitico
Francia	pm (1)
Portogallo	pm (1)
Unione	pm

TAC Non pertinente

- (1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIId, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

VIIIb (MAC/*08B.)

Spagna	pm
Francia	pm
Portogallo	pm"

(42) La voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dalla seguente:

“Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i> ”	Zona: Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4A-N)
---	--

Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione	pm ⁽¹⁾	

TAC Non pertinente

(1) Le catture effettuate nelle zone IIa (MAC/*02A.) e IVa (MAC/*4A.) devono essere comunicate separatamente.”

(43) La voce relativa alla sogliola nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Sogliola <i>Solea solea</i> ”	Zona: Acque dell’Unione delle zone IIa e IV (SOL/24-C.)
---	--

Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	
Germania	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	

TAC pm

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell’Unione della zona IV (SOL/*04-C.)”

(44) La voce relativa alle sogliole nelle zone VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX e X e nelle acque dell’Unione della zona COPACE 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

“Specie: Sogliole”	Zona: VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX e X; acque dell’Unione della zona COPACE
--------------------	---

		34.1.1
<i>Solea spp.</i>		(SOO/8CDE34)
Spagna	403	TAC precauzionale
Portogallo	669	
Unione	1 072	
TAC	1 072*	

(45) La voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa è sostituita dalla seguente:

“Specie: Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i> ”		Zona: IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	Pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Germania	pm ⁽¹⁾	
Svezia	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm	
TAC	pm	

(1) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*03A.)”

(46) La voce relativa allo spratto e catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i> ”		Zona: Acque dell’Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	pm ⁽²⁾	TAC analitico
Danimarca	pm ⁽²⁾	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm ⁽²⁾	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm ⁽²⁾	
Paesi Bassi	pm ⁽²⁾	
Svezia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	
Regno Unito	pm ⁽²⁾	
Unione	pm	
Norvegia	pm	
TAC	pm	

(1) Inclusi i cicereelli.

(2) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di spratti. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2%

(47) La voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle zone IVb, IVc e VIId è sostituita dalla seguente:

“Specie: Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona: Acque dell’Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	pm ⁽³⁾ TAC precauzionale
Danimarca	pm ⁽³⁾
Germania	pm ⁽¹⁾⁽³⁾
Spagna	pm ⁽³⁾
Francia	pm ⁽¹⁾⁽³⁾
Irlanda	pm ⁽³⁾
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾⁽³⁾
Portogallo	pm ⁽³⁾
Svezia	pm ⁽³⁾
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽³⁾
Unione	pm
Norvegia	pm ⁽²⁾
TAC	pm
(1)	Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell’Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIA, VIIIB, VIId e VIIIe; acque dell’Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2A-14).
(2)	Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell’Unione della zona IV (JAX/*04-C.).
(3)	Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*4BC7D).”

(48) La voce relativa ai suri/sugarelli e alle catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle zone IIa e IVa, nelle zone VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIA, VIIIB, VIId e VIIIe, nelle acque dell’Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona: Acque dell’Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIA, VIIIB, VIId e VIIIe; acque dell’Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2 A-14)
Danimarca	pm ⁽¹⁾⁽³⁾ TAC analitico
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
Spagna	pm ⁽³⁾

Francia	pm	(1)(2)(3)
Irlanda	pm	(1)(3)
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)
Portogallo	pm	(3)
Svezia	pm	(1)(3)
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)
Unione	pm	

TAC pm

- (1) Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2014, può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIIId (JAX/*4BC7D).
- (2) Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona VIIId (JAX/*07D).
- (3) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombrò devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OTH/*2A-14)."

(49) La voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nella zona IIIa e nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona: IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	pm (1) TAC analitico
Germania	pm (1)(2) Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm (1)(2) Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm (1)
Norvegia	pm

TAC Non pertinente

- (1) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al contingente deve consistere di busbana norvegese. Le catture accessorie di eglefino e merlano devono essere imputate al rimanente 5% del contingente (OT2/*2A3A4).
- (2) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV."

(50) La voce relativa alla busbana norvegese e alle catture accessorie connesse nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona: Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	pm TAC analitico
Regno Unito	pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE)

TAC Non
pertinente"

(51) La voce relativa al pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Pesce industriale	Zona: Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia pm ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC precauzionale
Unione pm	

TAC Non
pertinente

- (1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (2) Condizione speciale: di cui non oltre 400 t di suri/sugarelli (JAX/*04-N.)"

(52) La voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII è sostituita dalla seguente:

"Specie: Altre specie	Zona: Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione Non pertinente	TAC precauzionale
Norvegia pm ⁽¹⁾	

TAC Non
pertinente

- (1) Da pescare esclusivamente con palangari."

(53) La voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

"Specie: Altre specie	Zona: Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio pm	TAC precauzionale
Danimarca pm	

Germania	pm
Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Svezia	Non ⁽¹⁾ pertinente
Regno Unito	pm
Unione	pm ⁽²⁾

TAC Non
pertinente

(1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."

(54) La voce relativa ad altre specie nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N è sostituita dalla seguente:

"Specie: Altre specie	Zona: Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
-----------------------	--

Unione Non
pertinente TAC precauzionale

Norvegia pm ⁽¹⁾⁽²⁾

TAC Non
pertinente

(1) Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

(2) Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni."

ALLEGATO II

L'allegato IB del regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato:

- (1) la voce relativa all'aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2)
Belgio	pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Danimarca	pm ⁽¹⁾
Germania	pm ⁽¹⁾
Spagna	pm ⁽¹⁾
Francia	pm ⁽¹⁾
Irlanda	pm ⁽¹⁾
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾
Polonia	pm ⁽¹⁾
Portogallo	pm ⁽¹⁾
Finlandia	pm ⁽¹⁾
Svezia	pm ⁽¹⁾
Regno Unito	pm ⁽¹⁾
Unione	pm ⁽¹⁾
Norvegia	pm ⁽²⁾
TAC	pm
(1)	La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque dell'Unione, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
(2)	Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm"

- (2) La voce relativa al merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

"Specie: Merluzzo	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II
-------------------	---

bianco		
<i>Gadus morhua</i>		(COD/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico
Grecia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	pm	
Francia	pm	
Portogallo	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
TAC	Non pertinente	

(3) La voce relativa al merluzzo bianco nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi della zona XIV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	1 800 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Regno Unito	400 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	2 200 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

TAC Non pertinente

(1) Non può essere pescato tra il 1° aprile e il 31 maggio 2014. Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e della zona CIEM XIV in almeno 2 delle 4 zone seguenti:

Codici di dichiarazione	Limiti geografici
COD/GRL1	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e ad est di 35°15'O.
COD/GRL2	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 62°30'N e 63°45'N ad est di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a nord di 63°45'N e tra 44°00'O e 35°15'O.
COD/GRL3	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e ad est di 42°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 59°00'N e 62°30'N ad est di 44°00'O
COD/GRL4	La parte del territorio di pesca della Groenlandia situata tra 60°45'N e 59°00'N ad ovest di 44°00'O, e la parte del territorio di pesca della Groenlandia situata a sud di 59°00'N e ad ovest di 42°00'O."

(4) La voce relativa al merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente:

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
---------	--	-------	------------------------

Germania	pm	⁽³⁾	TAC analitico
Spagna	pm	⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	pm	⁽³⁾	
Portogallo	pm	⁽³⁾	
Regno Unito	pm	⁽³⁾	
Altri Stati membri	pm	⁽¹⁾⁽³⁾	
Unione	pm	⁽²⁾	

TAC

Non pertinente

- (1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
- (2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
- (3) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14% per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco."

(5) La voce relativa al merluzzo bianco e all'eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

“Specie: Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i> ”	Zona: Vb (acque delle Isole Færøer) (COD/05B-F.) per il merluzzo bianco; (HAD/05B-F.) per l'eglefino
---	---

Germania	pm	TAC analitico
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	

TAC

Non pertinente"

(6) La voce relativa all'ippoglossato atlantico nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Ippoglossato atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i> ”	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
---	---

Portogallo	pm	TAC analitico
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Norvegia	pm	⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente
 (1) Da pescare con palangari (HAL/*514GN).”

(7) La voce relativa all’ippoglosso atlantico nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

“Specie: Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (HAL/N1GRN.)
Unione pm	TAC analitico
Norvegia pm (1)	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente
 (1) Da pescare con palangari (HAL/*N1GRN).”

(8) La voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
Unione pm (1)	TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC Non pertinente (2)	
(1)	Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie <i>Coryphaenoides rupestris</i> (RNG/514GRN) e <i>Macrourus berglax</i> (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.
(2)	Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona di questo TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). pm Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie <i>Coryphaenoides rupestris</i> (RNG/514N1G) e <i>Macrourus berglax</i> (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.”

(9) La voce relativa ai granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

“Specie: Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona: Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione pm (1)	TAC analitico Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente ⁽²⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/N1GRN.) e *Macrourus berglax* (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2) Alla Norvegia è assegnato il seguente quantitativo, in t, che può essere pescato nella zona di questo TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G).

pm

Condizioni speciali: è vietata la pesca diretta di granatieri delle specie *Coryphaenoides rupestris* (RNG/514N1G) e *Macrourus berglax* (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.”

(10) La voce relativa all'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

“Specie: Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
--	---

Germania	pm	TAC analitico
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	

TAC Non pertinente”

(11) La voce relativa al melù nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dalla seguente:

“Specie: Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona: Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
--	--

Danimarca	pm	TAC analitico
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	

TAC pm ⁽¹⁾

(1) TAC fissato conformemente alle consultazioni fra l'Unione, le Isole Færøer, la Norvegia e l'Islanda.”

(12) La voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

“Specie: Molva e molva azzurra <i>Molva molva e molva dypterygia</i> ”	Zona: Vb (acque delle Isole Færøer) (LIN/05B-F.) per la molva; (BLI/05B-F.) per la molva azzurra
---	--

Germania	pm	TAC analitico
Francia	pm	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	
TAC	pm”	

(13) La voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i> ”	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
---	---

Danimarca	pm	TAC analitico
Francia	pm	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Norvegia	pm	
TAC	Non pertinente”	

(14) La voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

“Specie: Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i> ”	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
---	---

Germania	pm	TAC analitico
Francia	pm	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	
TAC	Non pertinente”	

(15) La voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

“Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (POK/05B-F.)
Belgio	0	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	0	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente”		

(16) La voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

“Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.”		

(17) La voce relativa all’ippoglosso nero nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 è sostituita dalla seguente:

“Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	pm	TAC analitico	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Norvegia	pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Da pescare a sud di 68° N.”		

(18) La voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

“Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ”	Zona: Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania pm	TAC analitico
Regno Unito pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Norvegia pm	
TAC	Non pertinente
(1)	La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.”

(19) La voce relativa agli scorfani nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

“Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i> ”	Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania pm (1)	TAC analitico
Spagna pm (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia pm (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Portogallo pm (1)	
Regno Unito pm (1)	
Unione pm (1)	
TAC	Non pertinente
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.”

(20) La voce relativa agli scorfani nelle acque internazionali delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

“Specie: Scorfani <i>Sebastes spp.</i> ”	Zona: Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione Non pertinente (1)(2)	TAC analitico
	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)		La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2014 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretario della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.
(2)		I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo."

(21) La voce relativa agli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
Germania	pm	(1)(2)(3)	TAC analitico
Francia	pm	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	(1)(2)(3)	
Norvegia	pm		

TAC Non pertinente

- (1) Può essere pescato solo come scorfano pelagico di acque profonde con reti da traino pelagiche dal 10 maggio al 31 dicembre 2014.
- (2) Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

- (3) Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P)."

(22) La voce relativa agli scorfani nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

“Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (RED/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente”		

(23) La voce relativa ad altre specie nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

“Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.”		

(24) La voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

“Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Vb (acque delle Isole Færøer) (OTH/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm	Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
(1)	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.”		

(25) La voce relativa al pesce piatto nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dalla seguente:

"Specie: Pesce piatto	Zona: Vb (acque delle Isole Færøer) (FLX/05B-F.)
Germania	pm TAC analitico
Francia	pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Regno Unito	pm Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm
TAC	Non pertinente"

ALLEGATO III

“ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	6 552,08	TAC analitico	
Paesi Bassi	7 101,78	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	4 559,1	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	7 839,05		
Unione	26 052		
TAC	Non pertinente”		

ALLEGATO IV

Il testo dell'allegato IIC, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 43/2014 è sostituito dal seguente:

“7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1° febbraio 2013 e il 31 gennaio 2014 conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.”

ALLEGATO V

“NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL’UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	pm	pm	pm
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	pm	pm	pm
	Sgombro	Non pertinente	Non pertinente	pm ¹
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	pm	pm	pm”

¹ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

ALLEGATO VI

“LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL’UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00’ N	pm	pm
Venezuela ²	Lutiani (acque della Guiana francese)	45	45”

² Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell’esistenza di un contratto che vincoli l’armatore che richiede l’autorizzazione di pesca ad un’impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guiana francese, con l’obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell’impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell’economia della Guiana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.